



Decreto n° 0146 / Pres.

Trieste, 26 agosto 2021

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

LEGGE 580/1993 DM 156/2011. RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA VENEZIA GIULIA. INDIVIDUAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DELLE ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEGLI INTERESSI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI CHE PROVVEDERANNO ALLE DESIGNAZIONI DEI PROPRI RAPPRESENTANTI. AVVIO DI UNA NUOVA PROCEDURA A SEGUITO DELL'ASSENZA DI DOMANDE DI PARTECIPAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEI SEGGI SPETTANTI.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 26/08/2021

Siglato da:

GIANNI CORTIULA

in data 26/08/2021

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 “Riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53, della legge 23 luglio 2009, n. 99”, ed in particolare gli articoli 10 e 12, come modificati dall’art. 1 del D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, ai sensi dei quali viene determinato il numero dei componenti, nonché disciplinata la costituzione dei Consigli camerali;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 155 “Regolamento sulla composizione dei Consigli delle Camere di commercio in attuazione dell’articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580”;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156 “Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del Consiglio ed all’elezione dei membri della Giunta delle Camere di commercio in attuazione dell’articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580”;

Visto il proprio decreto 17 ottobre 2016, n. 0195/Pres. con il quale è stato costituito per la durata di cinque anni decorrenti dal 28 ottobre 2016, il Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia di cui, in vista della sua prossima scadenza, risulta necessario provvedere al rinnovo;

Visto in particolare l’art. 10, comma 6, della citata L. 580/1993, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. i), n. 2, del sopracitato D. Lgs. 219/2016, secondo il quale del consiglio fanno parte anche due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

Preso atto che in data 2 agosto 2021, con nota di trasmissione prot. n. 19967/U, la Camera di commercio Venezia Giulia ha comunicato, come già anticipato con precedente nota prot. n. 15131/U dell’11 giugno 2021, l’assenza di domande di partecipazione per l’attribuzione dei seggi spettanti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti;

Visto il proprio decreto 24 agosto 2021, n. 0145/Pres. relativo all’individuazione dei soggetti legittimati a designare i componenti del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia con il quale si è determinato, tra l’altro, di rinviare a un successivo provvedimento la determinazione dei soggetti legittimati alle designazioni relative ai due seggi sopra menzionati;

Considerato che le mancate determinazioni di cui sopra sono state causate dall’assenza di candidature da parte delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei consumatori e degli utenti, nell’ambito della procedura di rinnovo del suddetto Consiglio camerale di cui all’avviso camerale pubblicato in data 30 aprile 2021;

Rilevato che il DM 156/2011, nel dettare la disciplina della procedura per la costituzione dei consigli camerali, non contempla espressamente la suddetta fattispecie venutasi a verificare nel procedimento di rinnovo del Consiglio della CCIAA Venezia Giulia;

Preso atto della nota prot. n. 42781 del 13 marzo 2013, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, in relazione alla medesima fattispecie, ha precisato che la Regione in caso di assenza di candidature deve richiedere alla Camera di commercio interessata, *“titolare ai sensi del D.M. n. 156/2011 di questa parte della procedura, di avviare una nuova procedura, gestita secondo le fasi procedurali del decreto stesso, che consenta alle organizzazioni interessate di presentare eventualmente le proprie candidature entro un termine ritenuto congruo e prevedendo, nel caso in cui tale*

procedura vada nuovamente deserta, di procedere alla nomina in via autoritativa, ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 della legge 29.12.1993, n. 580 e ss.ii.mm.";

Ritenuto, pertanto, necessario di dare avvio, in conformità a quanto previsto dal suddetto parere del Ministero, ad una procedura specifica ai fini dell'assegnazione dei seggi di cui sopra, delineata sulla base di quella disciplinata dal DM 156/2011, seppure con i termini temporali ridotti alla metà, in ragione della straordinarietà della stessa e in ossequio ai principi di celerità e funzionalità del procedimento;

Considerato peraltro che, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, della L. 580/1993, la nomina di singoli componenti il Consiglio camerale può intervenire anche successivamente all'insediamento del Consiglio stesso senza pregiudizio per lo svolgimento delle proprie funzioni, purchè siano in carica almeno i due terzi dei componenti dell'organo consiliare;

Ritenuto, infine, in conformità del citato parere n. 42781/2013 del Ministero dello Sviluppo Economico, di procedere, con applicazione analogica della disposizione di cui all'articolo 12, comma 6, della L. 580/1993, alla nomina in via sostitutiva da parte del Presidente della Regione dei relativi componenti il Consiglio camerale, qualora, ad esito della procedura di cui al presente provvedimento, si verificasse nuovamente la mancata presentazione di candidature da parte di organizzazioni sindacali e/o associazioni dei consumatori e degli utenti per l'assegnazione dei seggi loro spettanti;

Decreta

1. Nell'ambito delle procedure per il rinnovo del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Venezia Giulia ed in esecuzione di quanto previsto con proprio decreto 24 agosto 2021, n. 0145/Pres., si avvia una nuova procedura, delineata sulla base di quella disciplinata dal DM 156/2011, per l'assegnazione dei due seggi spettanti rispettivamente al rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e al rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti, disponendosi che:
 - a) l'istanza con la relativa documentazione deve essere presentata, con le modalità disciplinate dall'articolo 3 del DM n. 156/2011, al Presidente della CCIAA Venezia Giulia, entro venti giorni dalla pubblicazione nell'albo camerale e sul sito internet istituzionale di apposito avviso recante gli estremi del presente provvedimento;
 - b) entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature il Segretario generale della CCIAA, ai sensi dell'articolo 5 del DM n. 156/2011, effettuate le verifiche di propria competenza, fa pervenire al Presidente della Regione i dati e i documenti regolarmente acquisiti; alle eventuali richieste di regolarizzazioni i legali rappresentanti delle organizzazioni sindacali e/o delle associazioni dei consumatori devono provvedere entro il termine perentorio di cinque giorni;
 - c) entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione trasmessa dal Segretario generale della CCIAA, il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 9 del DM n. 156/2011, determina, tenendo conto dei criteri di cui al comma 6, a quale soggetto spetti designare il componente del consiglio camerale in rappresentanza dei lavoratori e quello in rappresentanza dei consumatori e degli utenti e notifica tali determinazioni a tutte le organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori che abbiano presentato validamente la propria candidatura.
2. Qualora in esito alla procedura di cui al punto 1. nessuna organizzazione sindacale e/o associazione dei consumatori e degli utenti presenti la candidatura per partecipare all'assegnazione del relativo seggio, il Presidente della Regione procederà alla nomina del componente il Consiglio di cui trattasi, scegliendolo tra le personalità di riconosciuto prestigio nella vita economica della circoscrizione territoriale di Trieste e Gorizia, con riferimento allo specifico settore.
3. Il Presidente della CCIAA Venezia Giulia è tenuto a pubblicare nell'albo camerale e sul sito internet istituzionale apposito avviso recante notizia dell'avvio della procedura disposto dal presente decreto, dando comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al Presidente della Regione.
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -